

**STATUTO DEL CENTRO DI ATENEO  
PER LA SOLIDARIETÀ INTERNAZIONALE (CeSI)**

**ART. 1  
(ISTITUZIONE)**

1. È istituito presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore, di seguito denominata Università Cattolica, il "Centro di Ateneo per la Solidarietà internazionale (CeSI)", di seguito denominato centro.
2. Il centro svolge la propria attività presso la sede di Milano e, per l'esercizio delle sue attività, si avvale delle strutture dell'Università Cattolica interessate agli scopi istitutivi del centro.
3. Il centro ha durata di quattro anni accademici, rinnovabile.
4. Il Rettore rappresenta il centro di fronte ai terzi.

**ART. 2  
(SCOPO ISTITUTIVO)**

1. Il Centro di Ateneo per la Solidarietà Internazionale (CeSI), in quanto Centro di Ateneo, è istituito per la promozione e lo svolgimento di attività di rilevanza strategica e interdisciplinare, con particolare riferimento ai principali problemi della società e della cultura, che richiedono di essere affrontati e risolti alla luce del messaggio cristiano e dei principi morali (art. 34 bis dello Statuto dell'Università Cattolica). Esso presenta alcune caratteristiche che contribuiscono a definirne la missione: è identitario, ossia rappresenta il luogo di studio, ricerca, progettualità e approfondimento su un tema costitutivo per l'Ateneo; è multidisciplinare, sia per quanto attiene alle tematiche sia per le competenze che vi collaborano; è di Ateneo, ossia opera con e per tutte le Facoltà e le sedi dell'Università Cattolica.
2. Scopo del centro è di promuovere e svolgere sia attività scientifiche, di base e applicate, su settori inerenti alla cultura e alla pratica della solidarietà internazionale, sia iniziative concrete di solidarietà, specialmente nel campo socio-assistenziale, in particolare a sostegno dei Paesi emergenti. Tale scopo viene perseguito alla luce della dottrina sociale della Chiesa. L'attività di ricerca e le iniziative potranno essere svolte anche con la collaborazione di docenti e ricercatori di altre università o di istituzioni pubbliche e private e di personalità di alta qualificazione professionale.
3. Per conseguire le finalità di cui al comma precedente, il centro si propone di:
  - a) promuovere accordi e convenzioni di collaborazione con strutture italiane e non italiane e reperire finanziamenti per i programmi di ricerca e i progetti di solidarietà;
  - b) promuovere la solidarietà a favore dei Paesi emergenti, mediante rapporti di collaborazione con le università e le strutture sanitarie ivi operanti;
  - c) promuovere seminari, convegni, dibattiti, incontri anche di carattere internazionale;
  - d) promuovere attività formative, finalizzate alla preparazione dei partecipanti ai programmi di solidarietà;
  - e) promuovere la pubblicazione dei risultati delle ricerche effettuate.

**ART. 3**  
**(ORGANI)**

1. Sono organi del centro:
  - 1) il Presidente;
  - 2) il Direttore;
  - 3) il Comitato direttivo;
  - 4) il Consiglio scientifico.

**ART. 4**  
**(PRESIDENTE)**

1. Il Presidente del centro è il Rettore, o suo delegato, che convoca e presiede il Comitato direttivo.

**ART. 5**  
**(DIRETTORE)**

1. Il Direttore del centro è nominato dal Rettore, su proposta del Comitato direttivo che lo individua al proprio interno tra i professori di I fascia dell'Università Cattolica, e dura in carica quattro anni accademici. Il mandato è rinnovabile per non più di due mandati.
2. Il Direttore:
  - a) sovrintende al funzionamento del centro e ne coordina l'attività;
  - b) è responsabile dell'attuazione delle decisioni adottate dal Comitato direttivo;
  - c) convoca e presiede il Consiglio scientifico;
  - d) dispone l'utilizzo degli stanziamenti a disposizione del centro, nel rispetto dei programmi approvati dal Comitato direttivo nonché delle norme generali amministrativo-contabili;
  - e) trasmette annualmente al Rettore, per il tramite degli Uffici amministrativi, una relazione illustrativa delle attività svolte unitamente al rendiconto consuntivo.

**ART. 6**  
**(COMITATO DIRETTIVO)**

1. Il Comitato direttivo dura in carica quattro anni accademici ed è composto:
  - a) da tre a nove membri, nominati dal Rettore, di cui almeno la metà appartenente ai ruoli dei professori universitari dell'Università Cattolica;
  - b) dal Direttore amministrativo dell'Università Cattolica o suo delegato.
2. Il Comitato direttivo:
  - a) individua al proprio interno, tra i professori di I fascia dell'Università Cattolica, il nominativo da proporre al Rettore per la nomina a Direttore;
  - b) individua al proprio interno un segretario con il compito di redigere il verbale delle riunioni e di trasmetterlo ai competenti Uffici amministrativi;
  - c) individua i membri del Consiglio scientifico da proporre al Rettore per la nomina;
  - d) coadiuva il Direttore nella gestione delle attività del centro;
  - e) delibera il programma delle attività del centro e redige annualmente una relazione illustrativa delle attività svolte;

- f) delibera il bilancio preventivo annuale e il rendiconto consuntivo, avvalendosi, per la loro stesura, della collaborazione degli Uffici amministrativi dell'Università Cattolica, entro i termini e secondo le modalità stabiliti dalle norme generali amministrativo-contabili;
  - g) propone eventuali modifiche allo statuto del centro;
  - h) formula al Senato accademico la richiesta di rinnovo del centro, entro tre mesi dalla scadenza;
3. Il Comitato direttivo deve essere convocato almeno due volte all'anno. Le riunioni possono svolgersi anche in forma telematica, ove esplicitamente previsto nella lettera di convocazione.

**ART. 7**  
**(CONSIGLIO SCIENTIFICO)**

- 1. Il Consiglio scientifico dura in carica quattro anni accademici ed è composto da docenti universitari e da esperti di chiara fama, sino a un massimo di 10 membri. I membri del Consiglio scientifico sono nominati dal Rettore su proposta del Comitato direttivo.
- 2. Il Consiglio scientifico ha compiti di indirizzo scientifico relativamente alle attività e ai programmi di ricerca del centro.
- 3. Le riunioni del Consiglio scientifico possono svolgersi anche in forma telematica.

**ART. 8**  
**(FINANZIAMENTI)**

- 1. Il centro assicura l'equilibrio economico-finanziario mediante:
  - a) proventi da commesse, contratti o convenzioni con enti, imprese, associazioni, istituzioni pubbliche e private;
  - b) contributi da enti e istituzioni pubblici o privati;
  - c) eventuali contributi a carico del bilancio dell'Ateneo.

**ART. 9**  
**(AMMINISTRAZIONE)**

- 1. L'amministrazione del centro è affidata agli Uffici amministrativi dell'Università Cattolica che cureranno il rispetto delle norme generali amministrativo-contabili e collaboreranno alla stesura del bilancio preventivo e del rendiconto consuntivo.

**ART. 10**  
**(NORME FINALI)**

- 1. Per quanto non espressamente previsto nel presente statuto si applicano le norme dello statuto e dei regolamenti dell'Università Cattolica.